

LO SPORT SI RIFORMA DAL NUOVO REGISTRO PER LE ASD E SSD AL LAVORO SPORTIVO

di SALVO SPINELLA

Con l'approvazione dei decreti legislativi 36 e 39 del 28 febbraio 2021, il mondo delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche subisce profondi cambiamenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, e civilistica. Di seguito le principali novità.

• Più dati da trasmettere al nuovo Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche per le ASD e le SSD

Oltre ai dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica, del legale rappresentante, dei membri del direttivo e all'atto costitutivo e lo statuto, nel nuovo registro occorre comunicare: i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori; f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati; l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati); i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

• Anche il bilancio va depositato nel nuovo Registro

Entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche devono depositare presso il registro, per il tramite delle Federazioni sportive, delle Discipline Associate e degli Enti di promozione sportiva: il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale; i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari; i verbali che modificano la sede legale.

• Con l'iscrizione al nuovo Registro l'ASD può ottenere la personalità giuridica

Le associazioni sportive dilettantistiche possono acquistare la personalità giuridica se l'atto costitutivo e lo statuto o il verbale di assemblea straordinaria di modifica dello statuto vengono redatti da un notaio che lo deposita entro venti giorni presso la Federazione o l'EPS indicato nell'atto che a sua volta provvede ad inviarlo al Registro Nazionale delle attività sportive richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica.

• Le ASD e le SSD devono predisporre modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta

Al fine di prevenire fattori di rischio e contrastare i fenomeni di violenza di genere nello sport le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche devono predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi entro dodici mesi dalla comunicazione da parte delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva, della loro approvazione di linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

• Gli eventuali adeguamenti statutarî possibili entro la fine dell'anno

Ove lo statuto non sia conforme alle nuove regole previste dal D.Lgs 36/2021 il legislatore alla ASD o SSD gli viene concessa la possibilità di apportare le modifiche allo statuto entro il 31 dicembre 2023.

• Meno vincoli urbanistici per le sedi delle ASD e SSD

Con l'introduzione nel correttivo al D.Lgs 36/2021 dell'articolo 7 bis viene previsto che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

• Nelle SSD possibile distribuire utili.

L'articolo 8 del D.Lgs 36/2021 concede, a seguito di



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria

modifica statutaria, alle SSD di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT, oppure di distribuire dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Tali quote sono aumentate fino all'ottanta per le SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.

- **Un decreto stabilirà quali attività secondarie esercitare**

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

- **Obbligo di tesseramento per praticare sport**

Con il tesseramento la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. Il minore tesserato che abbia compiuto 14 anni di età non può essere tesserato se, oltre al consenso di chi ha la responsabilità genitoriale, non presta personalmente il proprio assenso.

- **Le Federazioni e gli Enti di Promozione sportiva possono ampliare le mansioni rientranti nel lavoro sportivo**

È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

- **I dipendenti pubblici per operare nello sport necessitano di autorizzazione**

I dipendenti pubblici possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, fuori dall'orario di lavoro, previa comuni-

cazione all'amministrazione di appartenenza. Qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

- **La presunzione di collaborazioni coordinate e continuative per i lavoratori sportivi**

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

- **Gli adempimenti per i lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa**

L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive. Nonché la Federazione, l'EPS, è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

- **I Volontari nello sport**

Le SSD le ASD, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

FISCALITÀ, I CONSIGLI DELL'ESPERTO

- **Scatta l'obbligo di iscrizione all' INAIL per i lavoratori sportivi ma per i costi si attende un Decreto interministeriale.**

Sia i lavoratori subordinati sportivi che i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

- **Obbligo di iscrizione all'INPS anche per i lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa**

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS. Per i lavoratori titolari di contratti co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento. Per i lavoratori, titolari di contratti co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Le predette aliquote contributive sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro. Fino al 31 dicembre 2027 la percentuale contributiva si applica sul 50 per cento dell'imponibile contributivo.

- **Comunicazione mensile per i compensi ai lavoratori sportivi**

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

- **Esenzione IRPEF per i compensi di lavoro sportivo fino a euro 15.000**

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

- **Esenzione IRAP per le ASD e SSD entro certi limiti**

I compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

- **Anche i premi agli atleti sono tassati**

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, da parte di Enti di Promozione Sportiva, ASD e SSD, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

- **Per i direttori di gara arrivano le nuove regole**

Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spettano ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti di euro 150 mensili, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva. Per i direttori di gara le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successive alla scadenza del trimestre; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relative compensi agli stessi riconosciuti.

- **Confermate le agevolazioni per lo svolgimento di attività amministrativo gestionale**

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle SSD e ASD, può essere oggetto di collaborazioni coordinata e continuativa. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL. I predetti collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS secondo la relativa disciplina previdenziale e si applicano le aliquote ai fini assicurativi, previdenziali e fiscali previste per i lavoratori sportivi.

- **L'istruttore deve avere un titolo riconosciuto**

L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.